

Emendamenti proposti dal Coordinamento FREE per una ripartenza del Paese all'insegna della transizione energetica – aggiornamento sulle disposizioni del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni)

Sommario

1. Semplificazioni relative agli impianti fotovoltaici.....	2
2. Semplificazioni relative ai sistemi di accumulo	10
3. Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico	13
4. Repowering degli impianti eolici	18
5. Spalmaincentivi volontario.....	23
6. Razionalizzazione della VIA.....	26
7. Bilancio di massa e riconversioni biometano	28
8. Semplificazione degli interventi di efficienza energetica di edifici esistenti.....	29
9. Conto Termico	31
10. Teleriscaldamento	35
11. Certificati Bianchi.....	36
12. Promozione dell'efficienza energetica attraverso sistemi geotermici	37
13. Semplificazioni fiscali in materia di microgenerazione	40
14. Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici....	42



Semplificazioni relative agli impianti fotovoltaici

All'Articolo 50 comma 1 si propone di modificare come di seguito:

c) all'*articolo 7-bis:*

dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), da sottoporre a verifica di assoggettabilità o VIA in sede statale ai sensi del comma 2, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, nonché della necessità, al fine del raggiungimento degli obiettivi PNIEC, di installare con modalità adeguate gli impianti anche in area agricola ”;

Relazione illustrativa

Il raggiungimento degli obiettivi al 2030 è impossibile senza impianti in zona agricola. È quindi fondamentale da subito individuare adeguate forme per consentire l'inserimento degli impianti nelle aree agricole.



L'articolo 6 bis del D. Lgs. 28/2011 comma 1 come previsto dall'Articolo 56 del DL 76/2020 è modificato come di seguito:

1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti, i nuovi impianti e le modifiche di progetti autorizzati e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il conseguente adeguamento degli impianti tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;



d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

d-bis) impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MWp connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, ovvero su aree ove sono localizzate *discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, ovvero in aree soggette a fenomeni di contaminazione del suolo, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, fermo restando che ove vi sia vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 per queste tipologie di impianti la autorizzazione paesaggistica dovrà essere preventivamente esperita*. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10 MW purché vi sia prima del deposito della dichiarazione asseverata il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito. Il proponente, prima del deposito della dichiarazione asseverata di cui al presente comma 1 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative il progetto si intenderà escluso, sulla base di quanto riportato nella relazione, dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il



contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta.»

Relazione illustrativa

Le semplificazioni dovrebbero estendersi anche alle infrastrutture di rete e agli impianti in aree antropizzate o marginali, come discariche, cave, aree inquinate, per le quali le valutazioni ambientali possono svolgersi in forma semplificata.

Si propone inoltre di non limitare la percentuale di volumetria concessa per vani tecnici, rispetto a quella esistente, in quanto sarà necessario prevedere nuovi spazi per inverter, quadri e trasformatori, che sono necessari per le nuove sezioni d'impianto. Si sottolinea comunque che si tratta di spazi e volumi molto limitati, dell'ordine di poche decine di metri quadrati e di pochi metri cubi.

L'articolo 6 bis comma 3 come previsto dall'Articolo 56 del DL 76/2020 è modificato come di seguito:

3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, e gli edifici residenziali anche quando è operata la sostituzione di eternit e amianto.



Relazione illustrativa

Gli impianti su edifici residenziali dovrebbero godere delle stesse condizioni di semplificazione di quelli in area produttiva

L'Articolo 6 bis comma 5 come previsto dall'Articolo 56 del DL 76/2020 è modificato come di seguito:

5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all'*articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato ai sensi dello strumento incentivante originario. I potenziamenti anche per gli impianti fotovoltaici possono comunque accedere alle condizioni di cui al comma 4 agli strumenti incentivanti tempo per tempo vigenti alla data di entrata in esercizio della nuova sezione potenziata, anche per gli impianti in zona agricola, purché nel solo caso di questi ultimi congiuntamente al potenziamento vi sia la installazione di sistemi di accumulo che consentono secondo criteri stabiliti entro 30 giorni con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di garantire adeguata flessibilità. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'*articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016*, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'*articolo 42.*".

Relazione illustrativa



Si ritiene che anche al fotovoltaico debba essere concesso come per le altre fonti di avere incentivazioni per potenziamenti in aree dove ci sono impianti incentivati preesistenti. Se il potenziamento è in area agricola questo deve essere però condizionato alla installazione di sistemi di accumulo, che consentano all'impianto di avere adeguata flessibilità.

All'Articolo 56 inserire il comma 9 come di seguito:

9. All'Articolo 24 del D. Lgs. 28/2001 dopo il comma 5 è inserito il comma 5-bis come di seguito:

5-bis. Dovrà essere assicurata prioritaria la possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. Tali vantaggi saranno assicurati secondo i seguenti principi di ampia partecipazione:

- a) Non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
- b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.;



- c) i benefici saranno previsti sia per le procedure di registro che per le procedure di asta e non si applicano le riduzioni del 5% previste dal DM FER a partire dal 1 gennaio 2021

Relazione illustrativa

Senza semplificazioni della disciplina sull'amianto la partecipazione al DM FER 1 degli impianti fotovoltaici con smaltimento amianto risulterà preclusa e i contingenti del registro A2 andranno perduti. Non vi è ragione di non concedere poi i benefici anche per gli impianti ad asta.

All'Articolo 56 inserire il comma 10 come di seguito:

10. All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su *discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, ovvero in aree soggette a fenomeni di contaminazione del suolo, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica* e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni, ma la sussistenza dei presupposti è esclusivamente auto-dichiarata »

Relazione illustrativa



Occorre risolvere la contraddizione per cui gli incentivi sono agevolati per cave discariche e siti inquinati, ma di fatto l'accesso agli incentivi per questi impianti è precluso perché in zona agricola.

L'Articolo 59 primo comma è abrogato. (Scambio sul posto altrove)

Relazione illustrativa

Lo scambio sul posto altrove rende inutile la installazione di sistemi di accumulo e costituisce un sistema costoso e inefficiente.



Semplificazioni relative ai sistemi di accumulo

Articolo 62 – Si propone la seguente riformulazione:

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi:

.....

2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:

.....

c) gli impianti di accumulo elettrochimico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

- dichiarazione asseverata ai sensi dell'Articolo 56 del D. Lgs. 76/2020, PAS ai sensi dell'Articolo 6 del decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, procedura PAUR ai sensi dell'Articolo 27 bis del D. Lgs. 152/2006 o



autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW, dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, a seconda della autorizzazione di volta in volta applicabile a tali impianti, se autorizzati congiuntamente agli impianti;

- procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o già autorizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di aree esterne al perimetro dell'impianto, a prescindere da incrementi di volumetria tecnica, purché la potenza del sistema di accumulo non sia superiore a quella nominale dell'impianto da fonte rinnovabile e venga installato un sistema di accumulo avente capacità massima pari a 3 MWh per ogni MWp di potenza nominale fotovoltaica installata.
- d. la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, inferiori alla soglia di 10 MW e delle relative opere di connessione, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatto salvo l'**esperimento** mediante autocertificazione del proponente di quelle verifiche derivanti da specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e previa acquisizione del nullaosta alla connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione



nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.

2. Al fine di garantire agli accumuli di poter fornire servizi a condizioni di mercato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA prevede la attivazione di una sperimentazione di durata biennale per:

- i. consentire ai sistemi di accumulo di garantire anche con strumenti standardizzati e semplificati servizi di flessibilità e servizi ancillari sulle reti di distribuzione ai sensi degli Articoli 31 e 32 della Direttiva 944/2019, con facoltà per i distributori di adeguare le proprie tariffe tenendo conto dei costi relativi;
- ii. garantire in forma semplificata la più ampia partecipazione di sistemi di accumulo distribuiti anche di piccola dimensione al mercato del dispacciamento;
- iii. attivare tariffe di distribuzione e trasmissione differenziate su base oraria e territoriale basate su principi che riflettano i costi.

Relazione illustrativa

Occorre semplificare e chiarire il regime autorizzativo anche per i sistemi di accumulo abbinati agli impianti a fonte rinnovabile che possono contribuire in maniera significativa all'aumento della capacità utile alla rete per vedere garantiti i necessari standard di equilibrio e bilanciamento. Si ritiene che sia assolutamente plausibile ipotizzare 2-3 MWh di accumulo per ogni MWp installato, che significa che se anche solo 1 GWp di impianti fotovoltaici esistenti si dotassero, appunto, di 2-3



MWh per ogni MWp, saremmo di fronte a 2-3 GWh di accumuli a servizio della rete, che rappresenta una quota importante dell'obiettivo di accumuli al 2030. È però altresì necessario garantire a tali sistemi di accumulo di poter fornire servizi oggi preclusi, indispensabili per creare condizioni di convenienza economica fondamentali per ottenere una capacità sempre più significativa di energia pulita.

Procedimento Autorizzazione Unica Idroelettrico

Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 387 del 2003, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il *“Regolamento sul procedimento unico ai sensi del decreto legislativo 387 del 2003 per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW”*.

Nel procedimento unico saranno comprese anche le procedure relative alla valutazione impatto ambientale e alla concessione di derivazione d'acqua.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno applicare i contenuti del Regolamento, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del suddetto Regolamento; i procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.



Relazione illustrativa

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17), gli operatori del settore si auguravano che tale norma potesse dare nuovo slancio agli iter autorizzativi, fino a quel tempo decisamente complicati e troppo lunghi; in effetti dai contenuti dell'art. 12 *"Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative"* sembrava piuttosto evidente l'intenzione del legislatore di procedere nella direzione di snellire il più possibile le procedure autorizzative per l'ottenimento dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

Il comma 10 dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 prevedeva l'approvazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3, ma si sono dovuti attendere oltre 6 anni per la loro emanazione, avvenuta con il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010).

In tale lasso di tempo sono stati approvati dalle Regioni, a recepimento del D.Lgs. 387/2003, alcuni provvedimenti diversi l'uno dall'altro, causando disomogeneità sul territorio nazionale e confusione negli operatori, costretti a dover modificare le loro strategie, a seconda della Regione interessata dal progetto.

Tuttavia, dalle linee guida emerge ancora una volta l'esigenza di razionalizzare i procedimenti autorizzativi, riducendone il più possibile la durata, in modo anche da consentire all'Italia di raggiungere gli obiettivi di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Anche le ultime modifiche del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., introdotte con il D. Lgs. 28/2011, evidenziano tale aspetto, come dimostra la riduzione dei tempi per la



conclusione del procedimento unico, dagli originari 180 (centottanta) gg a 90 (novanta) gg, al netto dei tempi previsti dal D. Lgs. 152/2006 (150 gg) per la valutazione di impatto ambientale, se richiesta.

Una problematica che invece le linee guida non hanno risolto è quella relativa alla concessione di derivazione; difatti il punto 18.3 delle linee guida citate demanda alle Regioni l'individuazione delle più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra il procedimento per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 ed il procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003. Successivamente alle citate linee guida le Regioni hanno adottato vari provvedimenti che non hanno assolutamente risolto quanto auspicato, ma addirittura sono andati nella direzione di non affrontare proprio l'argomento.

Ed è così che Regioni come la Lombardia, la Valle d'Aosta, il Veneto e Il Friuli Venezia Giulia, per fare esempi concreti, hanno ritenuto che l'ottenimento della concessione di derivazione o, in alternativa, un nulla osta al suo rilascio, fosse elemento vincolante per la presentazione della domanda di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i..

Il risultato di tali scelte è stato quello di allungare ulteriormente i tempi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, essendo ben note le lungaggini burocratiche connesse alla procedura per il rilascio della concessione di derivazione nonché duplicare a volte triplicare il coinvolgimento dei vari soggetti nelle conferenze di servizi, prima chiamati ad esprimersi sulla verifica di impatto ambientale poi sulla concessione di derivazione e infine sull'autorizzazione unica.

Lo scopo del regolamento è quello di riunire tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri necessari per la realizzazione di un impianto idroelettrico in un unico procedimento, con tempi certi, semplificando e razionalizzando le procedure, con una conseguente riduzione sia in termini di tempi che di costi per tutti gli enti coinvolti; il procedimento dovrà concludersi entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione unica.



Al fine di una maggior tutela ambientale si specifica che i progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento saranno soggetti direttamente a valutazione di impatto ambientale, ad esclusione degli impianti individuati dall'art. 4 comma 3 lettera b) del DM 23/06/2016.

Si evidenzia infine che il disposto dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. che recita *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.”*, dovrà essere applicato anche nel corso del procedimento unico, al fine di evitare fraintendimenti da parte dei soggetti interessati.

Reintegro graduatorie DM 6 luglio 2012 e DM 23 giugno 2016

Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2016, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti.

La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.

Relazione illustrativa

Con l'art. 57-quater della legge n. 96 del 21 giugno 2017 sono state apportate modifiche all'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, in particolare è stato



aggiunto il comma 4-sexies che prevede: *“Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria».*

Nel corso di due distinti contenziosi relativi all'esclusione dalle graduatorie dei registri di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016, di un impianto idroelettrico e di un impianto eolico, il TAR Lazio ha ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata dai ricorrenti relativamente al suddetto articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, in particolare per il fatto che tale norma fosse limitata ai soli impianti eolici ed al solo registro EOLN-RG2012, evidenziando profili di violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, rinviando alla Corte Costituzionale il vaglio della norma contestata.

Al fine di sgombrare il campo dalle descritte questioni di legittimità si ritiene che si possa prevedere il reintegro nelle rispettive graduatorie di cui ai Decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, di tutti gli impianti esclusi dal GSE rientranti nella casistica in esame, a condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.

Per gli impianti che verranno reintegrati nelle graduatorie dovrà essere previsto un termine congruo per l'entrata in esercizio degli stessi.

Relazione illustrativa



Il reintegro degli impianti interessati nelle rispettive graduatorie non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già conteggiati come spesa nei relativi registri.

Repowering degli impianti eolici

All'art. 56 comma 1 lettera b), capoverso "3.", al secondo periodo dopo le parole "né delle opere connesse" aggiungere in fine i seguenti periodi:

"Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

- I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
- II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle



pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h1 * d2 / d1$, dove $k = 1,15$ ".

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

- a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10° , utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
- b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15%.

Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1 * 2/3$ e $n1 * d1 / (d2 - d1)$;
2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1 * d1 / d2$ arrotondato per eccesso dove:
 - a. $d1$: diametro rotori già esistenti o autorizzati
 - b. $n1$: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati
 - c. $d2$: diametro nuovi rotori
 - d. $h1$: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato".

Relazione illustrativa



Le aziende del settore elettrico rappresentano una leva strategica fondamentale a supporto del rilancio dell'economia del Paese, potendo sviluppare un importante ciclo di investimenti anche per sostenere le imprese italiane in difficoltà, attive nei settori delle costruzioni e dell'ingegneria civile, con positive ricadute sui territori e sulle comunità servite in termini di occupazione e sviluppo.

L'obiettivo dell'emendamento è quello di promuovere una semplificazione autorizzativa per consentire il rinnovamento di impianti eolici che hanno visto uno sviluppo tecnologico molto importante negli ultimi anni, al fine di renderli più efficienti e sostenibili, sostituendo e in alcuni casi riducendo il numero di macchinari impiegati con nuove tecnologie oggi diventate più efficienti. Per le stesse motivazioni la proposta inoltre prevede una semplificazione per le varianti delle autorizzazioni rilasciate per impianti non ancora costruiti.

Secondo il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima il nostro Paese dovrà raggiungere al 2030 il 30% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi. Per il solo settore elettrico questo target si tradurrebbe in un valore pari ad oltre il 55% di fonti rinnovabili rispetto ai consumi interni lordi di energia elettrica previsti.

Si tratta di una sfida sicuramente ambiziosa, per la quale le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire, un ruolo primario nel mercato elettrico. L'obiettivo non potrà che essere raggiunto affiancando allo sviluppo di nuove installazioni sul territorio nazionale, iniziative di Revamping/Repowering volte a consentire il rinnovamento e l'efficientamento del parco esistente e quindi il prolungamento del suo ciclo di vita.

Nel percorso di decarbonizzazione del settore elettrico, i policymaker dovranno pertanto implementare efficaci azioni ed un chiaro quadro regolatorio per le nuove installazioni, oltre che appropriate semplificazioni autorizzative per il rinnovamento di progetti in grado di ridurre gli impatti sul territorio e su tutte le componenti naturali-antropiche presenti.



Con particolare riferimento allo sviluppo di nuovi impianti rinnovabili, spesso si riscontrano iter autorizzativi caratterizzati da tempi ben più lunghi rispetto a quelli previsti dalle norme. Tali ritardi in netto disallineamento con la rapidità dello sviluppo tecnologico, comportano il più delle volte l'autorizzazione di progetti caratterizzati da tecnologie già obsolete, perché nel frattempo superate da macchinari più efficienti di quelli previsti dal progetto iniziale.

Ad esempio, specificatamente per gli impianti eolici, è noto, infatti, che ogni 1-2 anni i produttori di turbine eoliche sviluppano nuove piattaforme secondo criteri di maggiore potenza unitaria di ogni turbina, maggiori dimensioni geometriche degli aerogeneratori (altezza e diametro del rotore), minore rumorosità e maggiore efficienza (es. 1 turbina nuova da 4 MW produce più energia di 2 turbine vecchie da 2 MW). Esistono quasi 3.000 MW di progetti eolici autorizzati in Italia con Autorizzazione Unica ma non ancora realizzati che, avendo previsto turbine di 1 o addirittura 2 generazioni fa, comporterebbero maggiori costi, minore produzione di energia elettrica rinnovabile, maggiore consumo del territorio (per strade, fondazioni) e maggiore impatto visivo ("effetto selva"), causati dal maggior numero di turbine rispetto alla soluzione *"state of the art"*.

Tuttavia, la mancanza di una linea guida nazionale (Decreto Ministeriale previsto dal D.lgs. 28/2011, art.5, comma 3, mai pubblicato) che permetta di distinguere la modifica *"NON sostanziale"* di un impianto (autorizzabile con Procedura Abilitativa Semplificata) da una *"sostanziale"* (*assoggettata ad Autorizzazione Unica*), rende complessa la gestione dell'eventuale sostituzione di una turbina autorizzata (nel frattempo tecnologicamente superata) con una nuova *"state of the art"*, rimettendo in discussione il lungo processo autorizzativo già affrontato.

Problematica analoga si registra per gli interventi di rinnovamento di tutti gli impianti esistenti, che consentono sia l'incremento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che l'ottimizzazione della gestione dei servizi e delle risorse locali, con importanti benefici ambientali ed economici. Ad esempio, la sostituzione di vecchi aerogeneratori con altri di ultima generazione, garantisce



maggior efficienza nella captazione dell'energia, flessibilità delle prestazioni e, in funzione della nuova configurazione di impianto, un incremento che potrebbe arrivare fino a 3 volte la producibilità iniziale a parità di suolo occupato con relativa riduzione del numero di turbine installate. Inoltre, le nuove tecnologie migliorano il dispacciamento dell'energia prodotta e permettono una migliore interfaccia degli impianti con la rete elettrica.

In assenza del citato decreto, qualsiasi intervento di sostituzione di una turbina eolica con una caratterizzata da maggior potenza unitaria (a prescindere dalla riduzione del numero complessivo di turbine rispetto al progetto inizialmente autorizzato) rischia di essere identificato come variante "sostanziale", da sottoporre all'iter autorizzativo ordinario ed alle connesse verifiche ambientali. Occorre pertanto superare il vincolo anacronistico disposto dal D.Lgs. 28/2011, che considera gli interventi di modifica "non sostanziali" solo se realizzati su impianti eolici esistenti che non comportano variazioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, sottoponendo di fatto ogni intervento che comporti una variazione (in aumento) delle dimensioni originariamente occupate dal progetto, vale a dire delle macchine (aerogeneratori) nonché dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto, ad un procedimento di autorizzazione e/o di valutazione ambientale, ordinario, con presumibili iter complessi e lunghi tempi di approvazione. Nell'ottica di un migliore e più efficiente sfruttamento delle potenzialità eoliche, di valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti e di minimizzazione dell'impatto delle installazioni sul territorio, si ritiene fondamentale introdurre regole più chiare ed uniformi e semplificazioni autorizzative a favore delle seguenti iniziative:

- progetti già autorizzati, ma non ancora realizzati;
- progetti di Repowering/Integrale ricostruzione di impianti esistenti;
- progetti di Reblading su impianti esistenti.



In definitiva l'emendamento proposto va nella direzione della necessaria semplificazione autorizzativa precedentemente citata, estendendo l'istituto della procedura autorizzativa semplificata della PAS a favore di interventi su impianti eolici – nelle tre tipologie di progetti sopra citate - che rispettano specifici criteri ambientali/progettuali.

Spalmaincentivi volontario

All'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3, dopo le parole *“titolari di impianti che beneficiano”* aggiungere le seguenti parole *“o che hanno beneficiato”*;
- 2) al comma 3, dopo le parole *“in applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”* aggiungere in fine le seguenti parole *“nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.”*;
- 3) al comma 3 sopprimere le seguenti parole *“Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.”*;
- 4) sostituire il comma 4 con il seguente comma *“4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti.”*;



- 5) al comma 5, dopo le parole *“dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare”* aggiungere le seguenti *“, con progetti di intervento sullo stesso sito,”*;
- 6) al comma 5, sostituire le parole *“senza l’applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4”* con le seguenti parole *“e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell’incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all’asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4.”*

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte hanno l’obiettivo di permettere la partecipazione dei progetti di rinnovamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (e.g. *repowering*), insieme ai progetti di nuovi impianti (c.d. impianti *greenfield*), alle aste competitive previste dal Decreto 4 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore , solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”* (cd. DM FER 1), nonché agli ulteriori e differenti meccanismi di supporto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica, che dovessero essere successivamente approvati.

Attraverso tali modifiche è così possibile:

- garantire il rispetto del principio delle parità di condizioni di accesso (level playing field) espresso dalla Direttiva (UE) 2018/2001, cd. REDII;
- garantire una maggiore competitività della procedura di selezione dei progetti; infatti consentendo ai parchi oggetto di repowering di partecipare alle



aste assieme agli impianti greenfield sarà possibile ottimizzare la competizione in termini di maggior ribasso del prezzo aggiudicato;

- limitare l'ulteriore utilizzo ed artificializzazione di nuovo suolo che il ricorso esclusivo a nuovi impianti implicherebbe;
- sfruttare le infrastrutture di connessione già esistenti facilitando l'integrazione tecnica nella rete della maggior potenza a valle del repowering da parte dell'operatore della Rete di Trasmissione (TERNA S.p.A.);
- sviluppare una filiera nell'ambito dell'economica circolare tramite il riutilizzo dell'elevato numero di torri e pale eoliche dismesse con gli interventi di rinnovamento.

Da un punto di vista economico, inoltre, la necessità di sviluppo del Paese, accentuata dall'emergenza e dagli effetti del Covid19, suggerisce di eliminare "barriere in ingresso" agli investimenti industriali nel Centro e nel Sud dell'Italia.

La partecipazione degli asset oggetto di Repowering potrà infatti:

- favorire l'accelerazione dei processi autorizzativi, in particolare se il percorso della valutazione di impatto ambientale sarà effettuato "in via differenziale" rispetto ai parchi esistenti, oggetto di smantellamento;
- favorire lo sviluppo di progetti per lo sviluppo delle energie rinnovabili che godono in generale di una più ampia e consolidata accettazione e supporto locale (rispetto ai nuovi impianti), dal momento che insistono su territori che conoscono da oltre 15 anni la tecnologia eolica ed i connessi benefici per le comunità locali;
- favorire un ulteriore processo di aggregazione e consolidamento dell'industria delle rinnovabili in Italia.

La partecipazione concomitante alle aste di progetti di rinnovamento e di nuovi impianti porterà alla minimizzazione del prezzo di aggiudicazione, che risulterà sempre molto prossimo al costo di generazione (c.d. LCOE) delle Rinnovabili, il quale è, per sua natura, inferiore al corrispondente valore per i produttori che utilizzano combustibili fossili (gas, carbone o altro). La tariffa aggiudicata attraverso il



meccanismo d'asta, riconosciuta all'operatore rinnovabile attraverso un contratto per differenze a due vie (CFD), consentirà di assicurare al Sistema Elettrico una protezione rispetto al rischio di potenziali rialzi di prezzo dell'energia elettrica lungo il periodo di efficacia dei medesimi contratti.

La disposizione si cura altresì di assicurare una priorità, nel rispetto del principio della competitività, ai progetti di rinnovamento che insistono sui siti che a suo tempo hanno aderito all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (cd. Spalma-incentivi volontario).

Razionalizzazione della VIA

Con riferimento all'art. 50 del DL Semplificazioni:

- eliminazione del punto 1 della lettera l) al comma 1
- eliminazione del punto 3.3 della lettera l) al comma 1

Relazione illustrativa

La motivazione sta nel fatto che nonostante la norma vada a ridurre i tempi ad oggi previsti per il processo di VIA per velocizzarlo (in particolare per l'art 24 di consultazione con il pubblico), riducendo i tempi per fornire le controdeduzioni da parte dell'operatore e mantenendo le tempistiche per le osservazioni del pubblico secondo la precedente formulazione, si crea una situazione sbilanciata contro gli operatori da fonti rinnovabili mentre, in virtù della rilevanza degli interventi ai fini



degli obiettivi del PNIEC, agli operatori deve poter essere dato un congruo tempo per fornire chiarimenti e controdeduzioni.

Con riferimento all'art. 50 del DL Semplificazioni:

- alla fine del comma 3 aggiungere "Per le istanze dei progetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano decorsi i termini per la conclusione di quanto disposto all'art 24, o per cui per i quali siano già trascorsi i termini per la valutazione di cui all'art 25.2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente ha facoltà di chiedere che a tali istanze venga applicato il presente articolo per il prosieguo della valutazione".

Relazione illustrativa

La motivazione riguarda la possibilità per il proponente il progetto di potersi avvalere delle nuove tempistiche previste per la valutazione da parte dell'autorità competente, essendo anche le istanze di progetti attualmente in corso rientranti tra le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC.

In particolare si chiede che per quei processi per cui l'autorità competente non abbia iniziato il processo di valutazione o per cui i termini per la valutazione da parte dell'autorità competente siano scaduti, possa avvalersi della nuova formulazione del processo dell'art 50, quindi la valutazione da parte della Commissione PNIEC, senza dover ricominciare il procedimento. Su richiesta del proponente l'istanza al termine del processo di cui all'art 24 o in caso di superamento dei termini dell'art 25.2 nella precedente formulazione verrebbe passato alla commissione PNIEC per il prosieguo della valutazione della VIA.



Bilancio di massa e riconversioni biometano

All'articolo 8, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, negli impianti di produzione energia elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata e che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere



destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6.”

Relazione illustrativa

Lo sviluppo del biometano rappresenta un’opportunità per il sistema energetico nazionale e per le aziende agricole che negli anni hanno investito nello sviluppo di percorsi virtuosi in favore della promozione dell’economia circolare e della decarbonizzazione. L’applicazione del decreto 2 marzo 2018 ha subito alcuni rallentamenti che rischiano di non permettere all’agricoltura di contribuire positivamente agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione del settore dei trasporti. La misura proposta chiarisce il criterio di attribuzione delle biomasse in ingresso agli impianti biogas esistenti in assetto parzialmente riconvertito che producono contemporaneamente energia elettrica e biometano. Tale criterio permette, in linea con il disposto normativo, di non modificare le condizioni preesistenti per la produzione di energia elettrica in seguito alle modifiche realizzate all'impianto.

Semplificazione degli interventi di efficienza energetica di edifici esistenti

Modifiche al testo unico dell’edilizia (DPR 380-2001) e al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

- 1. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria.*
- 2. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza aumenti di cubatura, prevedono l’installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle*



previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

- 3. Gli interventi di riqualificazione energetica che intervengono sulle parti strutturali degli edifici e modificano le facciate sono comprese tra gli interventi di risanamento conservativo e non pagano oneri di urbanizzazione o costruzione.*
- 4. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo che non prevedono modifiche di parti strutturali, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice degli appalti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento.*
- 5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica per le decisioni quanto previsto dall'articolo 26, comma 2 della Legge 10/1991, attraverso la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.*

Relazione illustrativa

Gli interventi di riqualificazione energetica devono essere semplificati nella loro attuazione e esonerati dal pagamento di oneri. Con gli interventi previsti è semplificata la procedura di approvazione del progetto, responsabilizzando il proponente, e definendo con più chiarezza le categorie di intervento, ampliando le



possibilità di riqualificazione con risultati ambiziosi in termini di riduzione dei consumi, ed è escluso per tutte le categorie il pagamento di oneri. Inoltre, si interviene sull'affidamento dei lavori che non prevedono modifiche delle parti strutturali degli edifici, semplificando i compiti della pubblica amministrazione.

Conto Termico

Articolo 6 comma 1 lettera g) Atto di Governo 162 “SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2002 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA”

Si propone di modificare il testo del comma 1, lettera g) nel seguente modo:

Entro il 31 dicembre 2021, al fine di rendere più efficienti ed efficaci gli strumenti di promozione dell’efficienza energetica rispetto al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di ampliare l’accesso al meccanismo da parte del settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché



dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo, da parte della pubblica amministrazione e del settore privato, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente che utilizzano prevalentemente fonti rinnovabili.

Relazione illustrativa

Gli effetti dell'emendamento, se accolto, sono:

- far sì che l'estensione del Conto Termico al "settore civile non residenziale pubblico e privato", non precluda la possibilità di mantenere operativa la possibilità di fruire del meccanismo anche al settore residenziale e a quello industriale/agricolo-agroalimentare come già è previsto attualmente;
- fare in modo che la semplificazione di accesso al meccanismo così come proposta nel testo riguardi non solo il settore pubblico ma sia estesa anche al settore privato;
- precisare che l'ampliamento degli interventi ammissibili, quali gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente sia riferito a quegli impianti alimentati in modo prevalente da fonti rinnovabili.

La richiesta di emendamento è motivata da una precisa serie di ragioni:

Pur condividendo la necessità di evitare sovrapposizioni e frammentazioni tra i vari sistemi incentivanti, riteniamo sia un errore finalizzare in modo esclusivo lo strumento del Conto Termico al civile non residenziale pubblico e privato. La proposta che abbiamo qui rappresentato infatti è finalizzata ad ampliare e favorire l'accesso all'incentivo di questo settore, ma non esclude l'accesso a quei settori che hanno dimostrato di utilizzare questo strumento con successo, con grossi vantaggi per i cittadini, per le imprese e per la collettività.

I dati complessivi, con particolare riferimento agli ultimi tre anni (2017-2019), forniti dal GSE sono chiari in proposito:

- ca 300.000 richieste presentate e ammesse all'incentivo dall'avvio del meccanismo ad oggi, corrispondenti a circa di 1,2 Mld€ riconosciuti dal 2013 ad oggi



- dopo un avvio molto difficile dovuto al fatto che cittadini e operatori non conoscevano il meccanismo per la mancanza di un'adeguata informazione in merito, a partire dal 2016, anno di pubblicazione del decreto di revisione, il tasso di crescita è stato impetuoso fino al 2018 (+81% tra 2015 e 2016, +190% tra il 2016 e il 2017 e +115% tra il 2017 e 2018), mentre a partire dal 2019 sembra essersi stabilizzato intorno a un tasso di crescita annua del 25-30% (abbiamo stimato i dati relativi al 2020 sulla base dei dati forniti dal GSE per il primo trimestre)
- Meno dell'1% delle richieste riguardano la PA, ma riguardando interventi di medio-grande intensità, rappresentano il 30% degli incentivi riconosciuti (ca 350.000 euro).

Proprio in ragione del raggiungimento dei nuovi obiettivi sfidanti per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e per la riduzione dei consumi, riteniamo non vi siano validi motivi per sottrarre questo sistema incentivante al settore del riscaldamento/raffrescamento residenziale che ha dimostrato di saper valorizzare questo strumento.

Merita altresì evidenziare il fatto che il Conto Termico, dal 2013 ad oggi non è mai stato oggetto di specifici interventi promozionali. Quindi gli attuali risultati sono esclusivamente il frutto dell'auto promozione svolto dagli operatori del settore.

Inoltre, vale la pena di ricordare che lo strumento del Conto Termico non è un costo per lo Stato e non è a carico della fiscalità generale perché la spesa è sostenuta da uno specifico fondo generato dalla bolletta del gas.

Anche dal punto di vista della spesa complessiva è utile notare che rispetto alle risorse annualmente disponibili per il Conto Termico pari a 700 milioni per il settore privato e 200 milioni per il settore pubblico sono ancora ben al di sotto della spesa effettiva. Infatti, con riferimento al 2019, per il settore pubblico sono stati impegnati 59 milioni di euro e per quello privato 211 milioni di euro.

Infine, vorremmo sottolineare un aspetto che riteniamo importante.

Come è noto tra i principali settori che sono ammessi al C.T. vi è quello del riscaldamento domestico a biomasse. Vi sono precise condizioni che fanno di questo



meccanismo un sistema virtuoso che ammette al beneficio esclusivamente gli interventi che presentano precisi contenuti qualitativi:

- Nel caso delle biomasse l'accesso all'incentivo è limitato esclusivamente alle sostituzioni dei vecchi apparecchi obsoleti, cioè è finalizzato alla rottamazione, con dimostrazione formale dello smaltimento;
- I nuovi apparecchi per essere ammessi al C.T. devono rispondere a precisi requisiti qualitativi certificati;
- Il pellet utilizzato per l'alimentazione degli apparecchi domestici deve essere certificato secondo la norma UNI EN 17225;
- Obbligo di manutenzione e installazione almeno biennale.

Questo strumento incentivante quindi merita di essere confermato anche nel settore residenziale privato perché tra i vari obiettivi, attraverso la sostituzione dei vecchi apparecchi obsoleti con nuovi generatori tecnologicamente avanzati consente oltre ad un miglioramento di efficienza anche il miglioramento della qualità dell'aria.

Infine pare opportuno sottolineare che lo strumento del C.T. è utilizzato con successo anche nel settore agricolo, agroalimentare e industriale nell'ambito dei fabbisogni della climatizzazione invernale. Se le modifiche introdotte da Atto di Governo 162 fossero confermate questa opportunità sarebbe ingiustamente eliminata.



Teleriscaldamento

Modifiche alla legge 448/98 e succ mod.

1. All'articolo 8, comma 10 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, successivamente modificata ed integrata, la lettera f) viene sostituita dalla seguente: <<f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E e F.>>.



Relazione illustrativa

L'emendamento che si propone ha quale obiettivo primario quello di uniformare il campo di intervento delle misure compensative (Credito d'Imposta) attualmente in vigore, rispetto agli impianti e alle reti di teleriscaldamento, sia alimentate a biomassa, sia sostenute da energia geotermica. In particolare, tale intervento si rende necessario per garantire le stesse agevolazioni già previste per impianti e reti sostenute da energia geotermica anche a impianti e reti di teleriscaldamento alimentate da biomasse.

Certificati Bianchi

Modifiche al DM 28.12.2012:

Il comma 1 dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale 28/12/2012 viene sostituito con il seguente "Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato ed in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti approvate. Possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile, periodo nel quale il soggetto



titolare del progetto ha l'obbligo di produrre la documentazione da conservare durante tutta la vita tecnica e mantenere attivo il progetto di efficienza energetica, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati.”

Relazione illustrativa

L'emendamento ha l'obiettivo di chiarire in modo univoco che il soggetto titolare del progetto di efficienza energetica, al quale sono stati riconosciuti i certificati bianchi ai sensi del DM 28/12/2012 in conformità alle linee guida EEN 9/11, ha l'obbligo di conservare la documentazione relativa agli interventi che costituiscono il progetto per un periodo pari alla vita tecnica, ma gli obblighi relativi alla produzione della suddetta documentazione e di attività del progetto decadono al termine della vita utile.

Promozione dell'efficienza energetica attraverso sistemi geotermici

Promozione dell'efficienza energetica attraverso sistemi a pompa di calore geotermici

All'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle



condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».

Relazione illustrativa

I sistemi geotermici abbinati a pompe di calore possono svolgere un ruolo significativo nel rendere più efficiente e più sostenibile sotto il profilo ambientale la produzione e gestione nei complessi edilizi di riscaldamento e raffrescamento. Con la normativa esistente, le cosiddette “sonde geotermiche” sono assoggettate ad un iter autorizzativo semplificato e con tempi certi (30 giorni). I “sistemi geotermici a ciclo aperto bilanciato”¹, utilizzati dalle pompe di calore idrotermiche, sono invece soggetti a due diversi iter autorizzativi autonomi, molto lunghi e dalle tempistiche incerte, tipicamente dai 7 a 12-18 mesi, nonostante, esattamente come le sonde geotermiche, scambino solo calore con il sottosuolo. La prima autorizzazione è per l'emungimento e si preoccupa principalmente di non impoverire l'acquifero e la seconda è per lo scarico e si preoccupa principalmente di non contaminare l'acquifero con le acque scaricate. In realtà i “sistemi geotermici a ciclo aperto bilanciato” non prelevano acqua dall'acquifero non potabile per un uso diretto e non la possono contaminare perché questa viene movimentata attraverso un sistema di tubazioni chiuso, solo per lo scambio termico, variandone solo la temperatura. Vengono meno quindi i rischi che renderebbero necessarie le due autorizzazioni: l'impovertimento dell'acquifero e la sua contaminazione. Tra l'altro il “sistema geotermico aperto bilanciato” è ancora di più facile realizzazione e gestione rispetto alle “sonde geotermiche” perché necessita di minori profondità di perforazione e comunque fino ad acquifero non potabile, non utilizza sostanze liquide né altri materiali da inserire nella perforazione, interessando solo l'acquifero

^{1 1} la definizione di “sistemi geotermici a circuito aperto bilanciato” è già presente in una bozza di decreto, prodotta dal Mise con il supporto tecnico di Enea, ma mai portato in approvazione



non potabile, non corre il rischio di mettere in comunicazione diverse falde e contaminare la falda di acqua potabile. Questa complessità autorizzativa ha fortemente limitato l'uso delle pompe di calore idrotermiche, nonostante siano le più efficienti e le uniche utilizzabili in aree climatiche con numero di gradi giorno elevati (zone D, E, F) che interessano 6.963 comuni (oltre l'85% dei comuni italiani). Con la proposta si avrebbe lo stesso processo autorizzativo per i "sistemi geotermici a ciclo aperto bilanciato" in vigore per i "sistemi geotermici a ciclo chiuso (sonde geotermiche)" perché, anche in coerenza con quanto previsto dal Piano Integrato Energia e Clima è utile aumentare la diffusione delle pompe di calore, per ridurre l'uso di energia primaria, eliminare le emissioni nei luoghi di utilizzo, ridurre le emissioni in termini assoluti a livello paese. In particolare le pompe di calore idrotermiche che utilizzano "sistemi a ciclo aperto bilanciato" sono le più efficienti tra le pompe di calore e permettono di risparmiare fino al 50% dell'energia elettrica consumata, dando inoltre la possibilità di non modificare gli attuali sistemi di riscaldamento perché in grado di lavorare anche ad alte temperature (80°C). Inoltre possono essere anche usati in zone climatiche nelle quali in inverno si raggiungono temperature esterne inferiori ai 5 °C, dove altri tipi di pompe di calore di fatto non vengono utilizzate perché in quelle condizioni consumano troppo. Nel funzionamento estivo invece evitano il fenomeno del riscaldamento dell'aria esterna all'edificio che oltre a rendere molto più calde le strade delle città, fa aumentare il fabbisogno di frigoriferi e, in ultima analisi, fa quindi aumentare i consumi di energia. Analogamente, nel funzionamento invernale, evitano di raffreddare ulteriormente l'aria esterna e far aumentare, anche per questo circolo vizioso, il fabbisogno di calore e, di conseguenza, i consumi di energia primaria.



Semplificazioni fiscali in materia di microgenerazione

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente articolo:

Articolo 56 bis

Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione

1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: “Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW,



anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.”.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Relazione Illustrativa

L'attuale scenario legislativo, per un impianto di Micro Cogenerazione ad Alto Rendimento, prevede la necessità di aprire un'Officina Elettrica e determinare l'energia assorbita attraverso opportuni misuratori fiscali, installati su una linea dedicata all'unità sopra citata. In tal caso, sarà possibile per l'operatore procedere con il pagamento delle accise sull'energia elettrica prodotta in modo forfettario, attraverso un canone annuo; per quanto riguarda invece il combustibile, per l'operatore sarà possibile richiedere la corretta imputazione delle accise previste, in conformità con quanto indicato nel TUA e nella Legge n. 136 del 17/12/2018.

Tuttavia tale procedura introduce una serie di limitazioni che ostacolano la diffusione della tecnologia e che introducono dei costi aggiuntivi, non commisurati al valore economico dei risparmi generati. Inoltre, l'elevata complessità burocratica



e le limitazioni introdotte dalla richiesta (facoltativa) della specifica applicazione dell'accisa per la produzione di energia elettrica da cogenerazione, si configurano come un ulteriore elemento penalizzante al quale spesso consegue un aggravio di costi o (scenario peggiore), la mancata vendita.

Da ciò ne consegue la necessità di snellire le procedure sopra descritte introducendo efficaci semplificazioni a sostegno degli impianti civili residenziali e terziari.

Si propone pertanto di permettere agli esercenti officine costituite da impianti di microcogenerazione di corrispondere l'accisa mediante una forfetizzazione, rinviando a un decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e Finanze per le modalità operative.

Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;



*b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;
b) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.*

3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale il proponente attesta il rispetto:

*a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;
b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;
c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.*

4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma 3 si intende automaticamente assentita decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione.

5. Per le stazioni di ricarica elettrica messe in esercizio entro il 31 dicembre 2022, i Comuni possono prevedere l'esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica per cinque anni dalla data di messa in esercizio. Per il periodo successivo, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle stazioni di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli in ricarica, che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

6. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di pagare, tramite almeno due metodi di pagamento alternativi: app o sito web del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere garantita all'utente la conoscenza



del costo della ricarica prima del collegamento e la possibilità di effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.

7. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da parte degli utenti devono dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a display o tramite app, che indichi un'attuale prenotazione dello stallo agli altri utenti.

8. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica di cui al comma 1 è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.

9. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

10. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti, "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici", è abrogato.

Relazione illustrativa

Per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica, con i conseguenti vantaggi ambientali, occorre semplificare la realizzazione di centraline di ricarica. La proposta mira a regolare in modo uniforme e semplificato l'installazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici o ibridi plug-in su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la diffusione più capillare e, al contempo, nel minor tempo possibile, di tale tecnologia, in linea con gli impegni internazionali presi dall'Italia per la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, tanto negli agglomerati urbani, quanto nelle zone rurali.



A tal fine, la prima parte della proposta emendativa elimina l'obbligo di presentazione della SCIA – segnalazione certificata di inizio attività, sostituendolo con un più agile strumento rappresentato da una richiesta, unificata, di occupazione e manomissione del suolo pubblico, da presentare al Comune assieme a una lista, anch'essa semplificata, di documentazione aggiuntiva.

Inoltre, sempre nell'ottica di porre l'Italia all'avanguardia nella lotta al cambiamento climatico, la proposta condiziona la possibilità, per le nuove installazioni, di usufruire di eventuali esenzioni o riduzioni del canone e della tassa di occupazione di suolo pubblico all'utilizzo di energia derivante da fonti certificate di energia rinnovabile. Al fine di garantire la possibilità per ogni utente in possesso di un veicolo elettrico o ibrido plug-in di connettersi alle infrastrutture di ricarica, la proposta di legge obbliga gli operatori a prevedere di offrire un servizio a ciascun utente, anche qualora non sia sotto contratto con i fornitori dei servizi di ricarica che si appoggiano alla infrastruttura scelta, garantendo il pagamento tramite almeno due diverse metodologie di pagamento, nonché a esporre chiaramente le tariffe di ricarica, assieme ai limiti temporali di sosta per ogni stallo una volta che la ricarica è terminata. Infine, si impone l'obbligo di segnalazione in caso di stallo prenotato, così da essere facilmente individuabile da ogni utente.